

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1979, n. 75.

**Modifica dell'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 39, concernente norme per l'attuazione delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 29 novembre 1977, n. 891, in materia di asili-nido. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Sono parimenti dichiarati decaduti dai contributi concessi ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 e successive modificazioni gli enti che, già in possesso del progetto approvato, non abbiano iniziato i lavori entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

**Art. 2**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 14 settembre 1979

Tomelleri